

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto - Presidente -
Dott. MANCINO Rossana - Consigliere -
Dott. MARCHESE Gabriella - Consigliere -
Dott. CAVALLARO Luigi - Consigliere -
Dott. GNANI Alessandro - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso xxxx-2020 proposto da:

A.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato omissis;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati omissis;

- resistente con mandato -

avverso la sentenza n. xxxx/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 17/12/2019 R.G.N. 1234/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere Dott. GNANI ALESSANDRO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

CHE:

La Corte d'appello di Catanzaro confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di A.A. volta a far accertare il proprio diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli dopo che l'Inps aveva proceduto alla relativa cancellazione considerando fittizio il rapporto di lavoro denunciato dall'azienda agricola di B.B., la quale aveva asseritamente impiegato A.A. nella lavorazione di terreni in realtà mai detenuti poichè concessi in comodato ad altra azienda agricola.

La Corte confermava pienamente la valutazione compiuta dal giudice di primo grado e basata sul contenuto dell'accertamento ispettivo dell'Inps. Da esso emergeva la natura fittizia dell'assunzione di A.A.

Come già il giudice di primo grado, la Corte riteneva inattendibili le deposizioni testimoniali acquisite e favorevoli all'odierno ricorrente.

Avverso la sentenza, A.A. ricorre per due motivi.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

L'Inps non ha svolto attività difensiva, limitandosi a conferire procura in calce al ricorso notificato.

All'adunanza camerale del 25.10.23 il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

CHE:

Con il **PRIMO MOTIVO** di ricorso, A.A. deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., poiché la Corte avrebbe basato il proprio accertamento sulle sole risultanze del verbale ispettivo Inps, senza considerare altri 5 verbali ispettivi dell'Inps prodotti in giudizio e relativi ad altre annualità, dai quali risultava che era solo B.B., insieme ai suoi dipendenti, a lavorare i terreni.

Con il **SECONDO MOTIVO** di ricorso, A.A. deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. La Corte avrebbe reso una motivazione superficiale sulla insussistenza del rapporto di lavoro agricolo. Il motivo contesta la valutazione di inattendibilità dei testi compiuta dalla sentenza, e ribadisce l'omessa considerazione dei fatti decisivi risultanti dai cinque verbali ispettivi già menzionati nel primo motivo.

I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, sono inammissibili.

La sentenza di appello ha compiuto un accertamento in fatto che ha portato ad escludere la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra l'azienda agricola B.B. e il ricorrente, basandosi sugli stessi elementi di fatto, ovvero il verbale ispettivo Inps, già considerati dal giudice di primo grado. Come questo, inoltre, ha ritenuto inattendibili le deposizioni testimoniali acquisite in primo grado, motivandone le ragioni.

Il primo motivo, sebbene rubricato come violazione di legge, tende in realtà a criticare l'accertamento in fatto cui è pervenuta la Corte, mostrandosi così inammissibile ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., essendovi doppia sentenza conforme fondata sulle stesse ragioni desunte dagli stessi elementi di fatto considerati in entrambe le decisioni, dovendosi ricordare che l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per presenza di doppia sentenza conforme sussiste pur se la sentenza d'appello abbia aggiunto ulteriori considerazioni oltre a quelle fattuali già poste a base della decisione di primo grado (Cass. 7724/22).

Del resto, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., cui fa riferimento il primo motivo, non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleggi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 6774/22); e nessuna di tali critiche è contenuta nel motivo, il quale si limita a dedurre l'omessa considerazione di fatti decisivi contenuti in altri cinque verbali ispettivi dell'Inps (v. anche Cass. 4123/23 per profili di inammissibilità in vicenda analoga alla presente).

Parimenti inammissibile è il secondo motivo, poiché deduce espressamente la violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in un caso di doppia pronuncia conforme. Rispetto poi alla pretesa nullità della sentenza per mancanza di motivazione, è sufficiente osservare che il motivo si risolve in realtà in una critica al modo in cui la Corte ha vagliato le deposizioni testimoniali acquisite, ritenendole inattendibili.

Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile senza alcuna pronuncia sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione non avendo l'Inps svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

dà atto che, attesa l'inammissibilità, sussiste il presupposto processuale di applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, con conseguente obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

Così deciso in Roma, all'adunanza camerale, il 25 ottobre 2023.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2023

EX PARTE